



Luigi Russo

Guida pratica alla conoscenza e fruizione di un'area protetta

UNA GUIDA PER LE GUIDE

Collana dedicata alla professione di guida ambientale escursionistica, nata dalla collaborazione fra la Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia e l'AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).

Direttore: Luigi Russo

Coordinamento: Comitato Tecnico Scientifico di AIGAE

Guida pratica alla conoscenza e fruizione di un'area protetta di
Luigi Russo

Progetto grafico e impaginazione: Luigi Russo

La riproduzione totale o parziale dei testi, è consentita citando la fonte.

Edizioni Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia
Via Roma, 33 – 02020 Varco Sabino (RI)

2019 – ISBN 978 - 88- 31269 - 00- 1

Seconda edizione settembre 2019

In prima e quarta di copertina:
© Come With Me, 2011 – Ellie Davies photos

Luigi Russo

**Guida pratica alla conoscenza e fruizione
di un'area protetta**

Edizioni Riserva Naturale Regionale
Monti Navegna e Cervia
2019

PREFAZIONE

La professione di Guida Ambientale Escursionistica (GAE), nelle sue molteplici sfaccettature, si inserisce oggi a pieno titolo tra le attività multidisciplinari e con elevata connotazione sociale. I recenti mutamenti legislativi impongono alle Guide Ambientali Escursionistiche di perseguire la strada dell'aggiornamento professionale continuo.

In questo scenario abbiamo accolto positivamente e con entusiasmo il lavoro di Luigi Russo e la proposta di creare, in collaborazione con la Riserva Naturale da lui diretta, una linea di manuali d'introduzione e supporto alle materie di interesse della Guida Ambientale Escursionistica per fornire degli strumenti che permettano alle GAE attuali e anche future, di avere disponibili dei punti di riferimento per migliorare se stessi attraverso gli obiettivi di aggiornamento professionale. Il principio dell'Educazione Continua si articola in una serie di programmi didattici via via proposti da AIGAE per ogni disciplina.

Con la produzione di questo primo manuale, AIGAE e la Riserva Regionale Monti Navegna e Cervia, si rivolgono a tutte le Guide Ambientali Escursionistiche oltre che agli allievi dei programmi di formazione destinati alle persone che si avvicinano per la prima volta al mondo dell'accompagnamento in natura, fornendo un valido strumento per prendere maggiore confidenza con le materie attinenti alla professione in modo da conoscerle e poterle usare nel modo più divertente e sicuro.

Pensiamo, con questa prima edizione, di aver cominciato una nuova strada da percorrere insieme per essere sempre una GAE motivata, aggiornata e al passo con i tempi.

Nel ringraziare Luigi Russo, voglio sottolineare l'importanza del tema trattato che va ulteriormente a rafforzare le strategie di AIGAE che tendono sempre più a stringere con i Parchi italiani un rapporto sinergico, testimone della naturale collaborazione, fortemente sostenuta da Russo nella sua guida, che sempre più stretta, deve esistere fra guida e area naturale protetta.

Buona lettura

Stefano Spinetti (1)

(1) Past President Nazionale AIGAE - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche - Associazione Professionale di Categoria inserita negli elenchi ricognitivi del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge

INTRODUZIONE

Durante i miei trent'anni di lavoro nelle aree protette, ho potuto verificare che l'idea di "parco naturale", della maggioranza delle persone, è spessissimo non corretta o almeno incompleta. Per questo motivo è particolarmente importante che una GAE abbia la corretta conoscenza della missione e del significato di area naturale protetta.

Affrontando la stesura di questa "guida dedicata alle guide", ho scelto un approccio tale da garantire che il testo sia completo, ma anche sintetico e caratterizzato da un filo logico rispondente alle esigenze della GAE sul campo, quindi: corretto, conciso e chiaro.

Ho provato ad immedesimarmi in un escursionista in visita in un'area protetta ed ho immaginato di porre domande alla mia guida. Da qui, l'idea di strutturare questo testo per "domande" e "risposte". Ho scelto le domande più frequenti in materia di aree protette e nelle risposte ho inserito sia l'informazione formale (norme, definizioni scientifiche ecc.), che quella basata su aspetti ed esempi per coinvolgere emotivamente l'ascoltatore. Mi sono posto anche l'obiettivo di fornire informazioni e fonti "inconfutabili" che consentano alla GAE di possedere la certezza delle risposte che fornirà agli escursionisti. A tale scopo ho riportato nel testo alcuni articoli della L. 394/91 - la Legge Quadro sulle Aree Protette **(2)** - ed estratti di documenti ufficiali in riferimento a specifici argomenti. Ho ritenuto utile inserire alla fine del volume una bibliografia e una sitografia utili ad approfondire i temi trattati.

Luigi Russo

(2) Prima legge italiana sulla conservazione della natura, ha rappresentato una svolta per la storia della conservazione della natura nel nostro Paese. La Legge 394/91 ha definito gli obiettivi istituzionali dei parchi, ha dettato i criteri per la loro gestione ed ha costruito il sistema integrato delle aree protette nazionali segnando un momento di forte crescita della coscienza ambientale nel nostro Paese. Dopo la promulgazione della legge in Italia il sistema delle aree protette annoverava: 24 parchi nazionali, 134 parchi regionali, 27 aree marine protette, 2 parchi sommersi, il Santuario internazionale per la protezione dei mammiferi marini e 683 riserve tra statali e regionali e di altre tipologie.

1. CONOSCERE LE AREE PROTETTE

1.1 Che cosa è un'area protetta?

Un'area protetta è un territorio con rilevante valore naturalistico, ambientale e culturale che le istituzioni tutelano, proteggendolo dall'uso indiscriminato che l'uomo spesso fa dell'ambiente che lo circonda, affinché le generazioni presenti e future ne possano godere per sempre. *A livello internazionale viene così definita:*

1. "Area definita geograficamente designata o regolata e gestita per raggiungere determinati obiettivi di conservazione" (Articolo 2, Convenzione sulla Diversità Biologica).
2. "Un'area terrestre e/o marina, specificatamente dedicata alla protezione ed al mantenimento della biodiversità e delle risorse naturali e culturali ad essa associate e gestita attraverso leggi o altri strumenti efficaci" (IUCN, 1994) **(3)**

In questo senso e nello spirito della legge quadro le aree protette sono soprattutto luoghi e Comunità, ricchi di una peculiare identità e riconoscibilità.

In Italia la legge quadro sulle aree protette all'art. 2 definisce le diverse tipologie di aree protette:

Parchi Nazionali: aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

Parchi Naturali Regionali: aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

(3) L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (International Union for the Conservation of Nature) è la più autorevole istituzione scientifica internazionale che si occupa di conservazione della natura, nata nel 1948, ha sede in Svizzera.

Riserve Naturali (nazionali o regionali): aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

Quando si conduce un gruppo in un'area protetta, è indispensabile comunicare agli escursionisti che stanno attraversando un territorio dove le norme di comportamento, pur restando fondamentalmente analoghe a quelle dei territori non protetti, possono essere condizionate da speciali regole stabilite dal Regolamento del Parco. Nel nostro Paese, le aree protette esistono dal 1922, ma soltanto nel 1991 lo Stato ha emanato una legge che ne consente la gestione in modo organico e in linea con gli altri stati europei.

La legge quadro 394 del 1991⁽⁴⁾ definisce gli obiettivi istituzionali, i criteri e gli strumenti di gestione delle aree protette. Il Regolamento è uno di questi; l'Ente Parco obbligatoriamente deve elaborarlo contestualmente al Piano del Parco e al Programma di promozione economica e sociale. È opportuno anche sottolineare che le aree naturali protette sono gestite da un Ente pubblico che, in quanto tale, deve rispettare tutte le norme previste per la pubblica amministrazione. Come accade per il termine "comune", anche "parco" (o area protetta, o riserva, a seconda del contesto), può indicare sia il territorio, sia l'ente di gestione. Quindi, un'area naturale protetta è anche un Ente "burocratizzato", paragonabile a qualsiasi altro Ente pubblico relativamente al suo funzionamento amministrativo.

Va da sé che, quando si parla ad esempio di parco, occorrerà distinguere se ci si riferisce al territorio o all'ente di gestione.

Dove i cittadini non partecipano alla gestione dell'area protetta, può accadere che essi tendano ad attribuire al Parco il valore di mero ente amministrativo riconoscendo soltanto al Comune il compito di rappresentare il territorio nel suo complesso. L'Ente gestore dell'Area Protetta, in questi casi, rischia di essere visto come un intruso, un'entità estranea, un ufficio per l'applicazione di vincoli, e non un Ente impegnato a fianco dei comuni alla valorizzazione del territorio.

(4) Nella bibliografia sono riportati link dove è possibile trovare il testo della legge e articoli di commento.

Situazioni di questo genere sono assolutamente in contrasto con lo spirito della legge quadro, che vede i comuni partecipare alla vita dell'area protetta sia direttamente che attraverso le amministrazioni degli Enti locali che, infatti, secondo la legge, sono parte attiva della gestione dell'Ente parco.

In altri termini, le aree naturali protette e i loro Enti di gestione devono stabilire un profondo rapporto con i territori su cui insistono e con tutti i soggetti che ne fanno parte e vi operano; se ciò non si verifica, difficilmente la loro gestione avrà successo.

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette

Art. 11 - Regolamento del parco

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;*
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;*
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;*
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;*
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;*
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;*
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;*
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.*

2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie*

animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali; c) la modificazione del regime delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

d) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

e) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

f) l'uso di fuochi all'aperto;

g) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

È opportuno che la GAE verifichi se i componenti del gruppo siano in possesso del significato corretto di area protetta. Ciò consentirà sia di essere informati sul grado di conoscenza dei componenti del gruppo relativamente al mondo dei parchi, sia di conoscere eventuali preconcetti o informazioni errate da affrontare e chiarire durante l'escursione.

Potrà anche accadere (a me è accaduto!) che qualcuno chieda: "Dov'è l'ingresso del Parco? quanto si paga?". Anche se può sembrare strano, la parola "parco" per molti ha soltanto il significato di luogo chiuso, privato, il cui accesso è a pagamento. Per le aree protette, invece, si intende soltanto che il territorio, cui si riferisce lo speciale regime di gestione, è limitato, ha dei confini, come quelli di un ente locale (comune, provincia, Regione, ...). Nelle aree protette non ci sono divieti o vincoli (5), ma solo regole da rispettare; l'accesso è libero, solo in pochissimi casi e sempre per aree limitate (ad es.: riserva integrale), è possibile che esista un "ingresso" controllato.

1.2 A che cosa serve un'area protetta?

La migliore risposta è riportata nel primo articolo della legge quadro delle aree protette 394/91 dove sono elencati gli obiettivi dell'istituzione delle aree protette.

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette

Art. 1 Finalità e ambito della legge (integrato art. 2, c. 21 L.426/1998)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

(5) Gli unici divieti sono per la caccia e per l'apertura di cave o discariche.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

La finalità, in sintesi, è quella di tutelare uno specifico territorio nel suo complesso: il paesaggio, la cultura, la storia, la fauna e la flora, le foreste, i fiumi, i laghi, il mare, le coste e tutto ciò che caratterizza quell'area, comprese le tradizioni e quelle attività che hanno contribuito a dare e/o a conservare quelle peculiarità, anche quel rapporto speciale che soltanto lì esiste (o è esistito) fra l'uomo e il suo territorio. Mi riferisco a particolari metodi di coltivazione (ad es.: i terrazzamenti delle Cinque Terre), di allevamento (ad es.: le mucche podoliche del Gargano), di produzione di prodotti tipici (ad es.: le acciughe del Cilento), ma anche di tradizioni popolari e artigianali. L'area protetta ha il compito di promuovere nuovi modelli di sviluppo economico sostenibile individuando vocazioni di quel territorio che, semmai, fino ad allora non erano state valorizzate. Tali iniziative sono sviluppate attraverso l'area protetta promuovendo la partecipazione ed il coinvolgimento della popolazione. È per questo che le aree protette vengono anche definite come i laboratori di nuovi modelli di sviluppo sostenibile.

1.3 Come funziona un'area protetta? O meglio, come è gestita?

L'area protetta è di norma amministrata da uno specifico ente di gestione a sua volta istituito al momento della sua creazione.

L'Ente di gestione ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio dell'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente se nazionale, della Regione se regionale.


1.4 Chi è responsabile della gestione?

Il **Presidente** ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività ed esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo.

Il **Consiglio direttivo** delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco.

La **Comunità del parco** è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane. È organo consultivo e propositivo, realizza e approva, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione.


Il **Direttore del parco** è nominato dal Ministro dell'ambiente se il parco è nazionale e dal Presidente della Regione se il parco è regionale; assiste con voto consultivo alle sedute del consiglio direttivo, cura l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni del consiglio stesso e delle determinazioni del presidente; tratta, con rilevanza esterna, gli affari di ordinaria amministrazione, dirige ed organizza i servizi e le attività gestionali, svolge tutti gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto dell'ente di gestione, è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.



Esempio di una struttura organizzativa di un Ente Parco

1.5 Che cosa è l'Area Contigua?

Le aree protette dovrebbero essere circondate da una fascia di territorio che nella legge quadro viene definita "area contigua" come ad esempio la Zona di Protezione Esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. La L. 394 ne prevede l'esistenza all'art. 32, ma non definisce in maniera esaustiva le sue funzioni e i criteri per la sua individuazione sul territorio. La legge prevede per le aree contigue che la Regione, d'intesa con l'Ente di gestione e con gli Enti locali interessati, stabilisca piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive, per la tutela dell'ambiente e dove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.




Esempio di Area Contigua

I confini delle aree contigue sono determinati dalle regioni sul cui territorio ricade l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

L'area contigua avvolge l'area protetta costituendo un filtro per gli elementi esterni potenzialmente dannosi. Può essere intesa come: "un territorio adiacente all'Area Protetta che partecipa attivamente alla sua valorizzazione e conservazione coinvolgendo tutti gli elementi che lo costituiscono, ottenendone potenzialmente esso stesso vantaggi in termini di crescita economica e sociale". (6)

(6) Da Luigi Russo - "Le aree contigue dei parchi nazionali e regionali. Il caso della Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia" - in corso di stampa.



Rappresentazione grafica del significato di Sviluppo Sostenibile

1.6 Che cos'è il “piano pluriennale di promozione economica e sociale”?

Abbiamo già visto che le aree naturali protette hanno come obiettivo l'individuazione di nuovi modelli di sviluppo che devono garantire sia la conservazione dell'ambiente naturale di un determinato territorio che il suo sviluppo sostenibile.

Se il Piano del Parco detta le regole per la gestione, il piano pluriennale di promozione economica e sociale promuove iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco perseguendo quello che nel 1987 fu definito nel Rapporto Brundtland come Sviluppo Sostenibile: “uno sviluppo che risponda alle necessità del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze”. Lo sviluppo sostenibile, che si fonda sull'integrazione della componente economica con quella sociale ed ambientale, si richiama in modo pragmatico alla necessità di conciliare due obiettivi fondamentali per la società contemporanea: promuovere lo sviluppo socio-economico, tutelando al tempo stesso gli ecosistemi. Il concetto di sviluppo sostenibile si

configura, dunque, come l'intersezione tra vivibilità, equità sociale e tutela della natura. (Linee Guida Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile – 2014).



Il piano pluriennale di promozione economica e sociale, in sintesi, prevede:

1. la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali;
2. la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi;
3. l'agevolazione o la promozione di attività tradizionali artigianali, agrosilvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse;
4. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

L'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

L'Ente parco organizza, d'intesa con le regioni interessate, speciali corsi

di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

1.7 Quante sono le aree protette in Italia e nel mondo?

Dal sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) è facile scaricare la Gazzetta Ufficiale che riporta il decreto di approvazione dello schema aggiornato del VI Elenco Ufficiale delle aree protette (G.U. n.125 31/05/2010). Nella tabella seguente, si riportano i dati in sintesi.

Classificazione delle Aree Naturali Protette

In Italia la classificazione delle aree protette è definita dalla legge 394/'91 (Legge quadro sulle aree protette) che individua le varie tipologie di area protetta DM 27/04/2010 (G.U. n.125 31/05/2010)

Parchi Nazionali	24
Parchi Naturali Regionali	134
Riserve Naturali Nazionali	147
Riserve Naturali Regionali	365
Altre aree naturali protette nazionali	3
Altre aree naturali protette regionali	171
Aree marine protette	27
Aree Naturali Protette Iscritte nell'Elenco Ufficiale	871
Superficie totale a terra (in Ha)	3.163.590,71
Superficie totale a mare (in Ha)	2.853.033,93
Coste	658,02 km


Dai dati diffusi dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN- International Union for the Conservation of Nature) in occasione del World Park Congress nel 2014, risulta che le aree protette nel mondo sono oltre 200.000 e che negli ultimi dieci anni sono aumentate in numero del 58% ed in estensione del 48%. Nonostante questo, solo un'area su quattro è gestita correttamente e metà dei siti più importanti del mondo per biodiversità sono ancora senza protezione. Per salvare la biodiversità servirebbero dai 45 ai 76 miliardi di dollari l'anno, una cifra pari ad appena il 2,5% della spesa militare mondiale!



Distribuzione delle aree naturali protette nel mondo

La crescita del numero di aree protette nel mondo è di tipo esponenziale con un andamento simile all'aumento della popolazione ed a quello dei fenomeni di perdita di biodiversità e dell'aumento in generale dei disastri ambientali. È evidente che fra questi fenomeni esiste una forte correlazione.


Growth in number of nationally and internationally designated protected areas (1911-2011)



Source: IUCN and UNEP-WCMC (2012) The World Database on Protected Areas (WDPA): February 2012. Cambridge, UK: UNEP-WCMC.

Species Extinction and Human Population

Graph source: USGS



Crescita della popolazione mondiale e aumento delle specie estinte

La mancanza di “cura” da parte dell’uomo per l’ambiente è causa di un impatto negativo direttamente proporzionale all’aumento della popolazione. Questo impatto è sempre più disastroso per la biosfera e, già ora, forse irreversibile. L’istituzione di aree protette è una delle misure che la specie umana prova ad attuare nel tentativo di contenere le conseguenze di una gestione irrazionale e strettamente antropocentrica dell’ambiente in cui vive.

1.8 SIC, ZPS, ZSC, IBA, zone Ramsar, Rete Natura 2000, Altre aree protette?

In Italia, parallelamente alle aree protette definite dalla legge quadro, esiste un altro insieme di aree protette istituite ai sensi di direttive europee e di convenzioni internazionali, per buona parte sovrapposte a quelle definite dalla 394/91. Esse possono essere denominate “aree protette” in quanto rispondono agli stessi criteri basilari a cui fanno riferimento le definizioni internazionali di area protetta (vedi sopra), ma non rientrano nell’elenco ufficiale della L. 394 perché non posseggono tutti i requisiti previsti dalla legge. In particolare nelle aree protette istituite ai sensi della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli è permessa la caccia,

anche se regolamentata. Di seguito, per maggiore chiarezza si riporta uno schema complessivo di quello che, comunque, può essere definito, in senso lato, il Sistema delle Aree Protette italiano.

Attualmente il sistema delle aree naturali protette nel suo complesso è costituito dall'insieme delle seguenti tipologie di aree protette, così come descritte dal Ministero per l'ambiente (<http://www.parks.it/ministero.ambiente/>)

Parchi Nazionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

Parchi naturali regionali e interregionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

Riserve naturali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.

Zone umide di interesse internazionale: sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar.

IBA (Important Bird Areas): sono aree che rivestono un ruolo fondamentale per tutela degli uccelli selvatici. Sono state individuate a seguito di un progetto nato negli anni '60 dell'associazione BirdLife International.

Altre aree naturali protette: sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.

Zone di protezione speciale (Zps): designate ai sensi della direttiva 79/409/Cee, sono costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Zone speciali di conservazione (Zsc): designate ai sensi della direttiva 92/43/Cee, sono costituite da aree naturali, geograficamente definite e con superficie delimitata, che:

- a. contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato I e II della direttiva 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in uno stato soddisfacente a tutelare la diversità biologica nella Regione paleartica mediante la protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo;
- b. sono designate dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nelle quali siano applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale è designata. Tali aree vengono indicate come Siti di importanza comunitaria (Sic).

Aree di reperimento terrestri e marine: indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

REGIONE	ZPS				SIC-ZSC				SIC-ZSC/ZPS						
	superficie a terra		superficie a mare		superficie a terra		superficie a		superficie a terra		superficie a mare				
	n. siti	sup. (ha)	%	sup. (ha)	%	n. siti	sup. (ha)	%	sup. (ha)	%	n. siti	sup. (ha)	%		
Abruzzo	4	288.112	26,60%	0	0	53	232.707	21,48%	3.410	1,362%	1	19.886	1,84%	0	0
Basilicata	3	135.280	13,43%	0	0	41	38.672	3,84%	5.208	0,88%	14	26.566	2,64%	686	0,12%
Calabria	6	248.476	16,32%	13.716	0,78%	178	70.197	4,61%	20.251	1,15%	0	0	0	0	0
Campania	15	178.750	13,08%	16	0,002%	93	321.391	23,51%	511	0,06%	16	17.287	1,26%	24.561	2,99%
Emilia Romagna	19	29.457	1,31%	0	0	71	78.064	3,48%	68	0,03%	68	158.729	7,07%	3.489	1,60%
Friuli Ven.															
Giulia	4	59.587	7,58%	231	0,28%	55	75.302	9,58%	2.239	2,69%	4	53.871	6,85%	2.760	3,32%
Lazio	18	356.368	20,68%	27.581	2,44%	161	98.526	5,72%	22.841	2,02%	21	24.233	1,41%	5	0,0004%
Liguria	7	19.715	3,64%	0	0	126	138.067	25,49%	9.133	1,67%	0	0	0	0	0
Lombardia	49	277.655	11,64%	/	/	175	204.430	8,57%	/	/	18	19.769	0,83%	/	/
Marche	19	116.746	12,42%	1.101	0,28%	68	94.488	10,05%	900	0,23%	8	10.196	1,08%	0	0
Molise	3	33.876	7,59%	0	0	76	65.607	14,71%	0	0	9	32.143	7,21%	0	0
Piemonte	19	143.163	5,64%	/	/	95	119.548	4,71%	/	/	31	164.901	6,50%	/	/
PA Bolzano	0	0	0	/	/	23	7.306	0,99%	/	/	17	142.626	19,28%	/	/
PA Trento	7	124.192	20,01%	/	/	123	151.373	24,39%	/	/	12	2.941	0,47%	/	/
Puglia	6	100.868	5,16%	313	0,02%	73	232.618	11,90%	65.527	4,26%	5	160.837	8,23%	9.268	0,60%
Sardegna	31	147.644	6,13%	29.977	1,34%	87	269.333	11,18%	95.357	4,25%	6	97.094	4,03%	21.211	0,95%
Sicilia	15	270.144	10,46%	109.850	2,91%	208	360.735	13,96%	108.287	2,87%	15	19.447	0,75%	30	0,001%
Toscana	17	33.344	1,45%	16.871	1,03%	90	207.816	9,04%	26.228	1,60%	44	98.119	4,27%	44.302	2,71%
Umbria	5	29.123	3,44%	/	/	95	103.209	12,19%	/	/	2	18.121	2,14%	/	/
Valle d'Aosta	2	40.624	12,46%	/	/	25	25.926	7,95%	/	/	3	45.717	14,02%	/	/
Veneto	26	188.692	10,25%	571	0,16%	63	198.871	10,80%	3.805	1,09%	41	170.606	9,27%	0	0
TOTALE	275	2.821.818	9,34%	200.228	1,30%	1979	3.094.186	10,24%	363.763	2,36%	335	1.283.089	4,25%	106.311	0,69%

La tabella riporta, per ogni Regione, l'estensione totale in ettari e la percentuale rispetto al territorio complessivo regionale a terra e a mare, rispettivamente delle ZPS, dei SIC-ZSC, e dei siti di tipo C (SIC-ZSC coincidenti con ZPS). Fonte: MATTM ottobre 2014

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea “Natura 2000” costituita dall’insieme dei siti SIC, ZSC e ZPS.

L’obiettivo è quello della conservazione della Biodiversità nel continente europeo. Il progetto prevede anche la creazione di collegamenti (corridoi ecologici) fra le diverse aree della rete, indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali separati da elementi di discontinuità naturali o artificiali. In totale i siti Natura 2000, al netto delle sovrapposizioni tra Regioni e con le aree protette dell’elenco della 394/91, coprono 6.379.090 Ha per una percentuale del 21,2% del territorio nazionale.

1.9 Le aree protette creano occupazione? Come si può fare per lavorare in un parco?

Nelle aree protette sono direttamente o indirettamente occupati circa 80.000 persone.

I parchi attirano oltre 30 milioni di visitatori l’anno, accolti in 2.000 centri visita, aree attrezzate o strutture varie; mettono in moto circa 500 cooperative di lavoro e 200 associazioni; coinvolgono circa 1/3 dei comuni italiani (2.675 su 8.101).

Le aree protette sono di norma gestite da enti pubblici; l’accesso a posti di lavoro avviene con concorso.

Cosa consigliare ai tantissimi giovani che, dopo gli studi nel settore ambientale e naturalistico aspirano a lavorare in un’area protetta? Nelle aree protette, a fronte del loro elevato numero e della multidisciplinarietà che ne caratterizza la gestione, esistono concrete possibilità di lavoro; ma, la cronica carenza di fondi e una visione semplicistica e minimalista (purtroppo diffuse) della gestione di un’area protetta e delle piante organiche, fa sì che la risposta più frequente alle tante richieste sia quasi sempre negativa. Se interessati, occorre chiedere informazioni all’URP dell’ente per essere informati su eventuali selezioni in corso o per proposte di collaborazione e per richieste di volontariato e stage (il portale parks.it ha una sezione speciale dedicata ad informazioni e approfondimenti: www.parks.it/indice/lavoroneiparchi/bandi.php).

Occupazione nei Parchi (dati 2010/11 - fonte Federparchi)	Totali occupati
Diretta: dipendenti totali AAPP impiegati	7.727
Indotto stretto: servizi, agricoltura, turismo	57.320 <i>(solo Turismo*: 48.700)</i>
Indotto largo	81.345

**Presenze nelle Aree Protette nel 2010: 36.500.000 visitatori*

1.10 Lo sviluppo del turismo nei parchi è limitato a causa dei vincoli dell'area protetta?

Si è già risposto, in realtà, a questa domanda. Il turismo, come qualsiasi altra attività, non trova nessun ostacolo in un'area protetta. Sicuramente il turismo cosiddetto di massa (un grande ed esorbitante numero di persone che si recano nello stesso luogo e nello stesso periodo dell'anno) non sarà realizzabile a causa del forte impatto, ma ciò sarebbe auspicabile anche al di fuori delle aree protette.

Nel mondo, come in Italia, si sta infatti, sempre più affermando il turismo che ricerca e valorizza gli ambienti naturali: il turismo verde o turismo natura. Cioè, una forma di turismo basata sulla fruizione del patrimonio locale di un territorio rurale, che tende a valorizzare le risorse locali naturali e culturali. Un turismo rispettoso dell'ambiente che si sviluppa senza superare i limiti di carico delle aree oggetto della fruizione.

Trovo illuminanti i dati riportati nelle due figure che seguono; penso rappresentino la migliore risposta a questa domanda.


il fatturato del turismo natura nel tempo -val. in MD di €



11° Rapporto Ecotur



andamento del turismo natura nel 2014 secondo i gestori delle aree protette e i t.o. domestici ed europei



11° Rapporto Ecotur



1.11 Che cos'è la Carta Europea per il Turismo Sostenibile?

La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) è uno strumento metodologico ed una certificazione che fornisce gli strumenti gestionali all'area protetta ed agli attori del turismo locale al fine di assicurare uno sviluppo corretto del turismo sostenibile e responsabile.

La CETS non certifica il raggiungimento di uno standard, ma un modo di lavorare in partenariato e una condivisione di principi.

L'elemento centrale della Carta è, infatti, la collaborazione tra tutte le parti interessate, pubbliche e private, che creano un Forum e insieme all'Ente di gestione dell'area protetta identificano una strategia comune ed un piano d'azione di 5 anni, condiviso, corresponsabile e rinnovabile. L'obiettivo è la tutela del patrimonio naturale e culturale e il continuo miglioramento della gestione del turismo nell'area protetta, a favore dell'ambiente, della popolazione locale, delle imprese e dei visitatori.

Ovviamente, non è la certificazione CETS che di per sé può sviluppare il turismo, accrescere l'economia, proteggere l'ambiente: è piuttosto la capacità di lavorare insieme, unendo le forze migliori di un territorio in uno sforzo coordinato e con una strategia unica di medio-lungo periodo, che può far ottenere questi risultati.

La Carta è una delle priorità per i parchi europei definite nel programma d'azione dell'IUCN Parks for Life (1994). L'importanza crescente di uno sviluppo turistico sostenibile, come tema d'interesse internazionale, è stata sottolineata dalle "Linee guida per il Turismo Sostenibile Internazionale" della Convenzione sulla Diversità Biologica: la Carta affronta direttamente i principi di queste linee guida e fornisce uno strumento pratico per la loro implementazione nelle aree protette a livello locale. La CETS è coordinata da EUROPARC Federation che, col supporto delle sezioni nazionali (come Federparchi-Europarc Italia), gestisce la procedura di conferimento della Carta alle aree protette e coordina la rete delle aree certificate.

La Carta è frutto di un processo volontario, basato sull'adesione a 10 principi, che sono sottoscritti da tutti i partecipanti e che ispirano tutte le azioni della Carta.

1. Lavorare in partnership: coinvolgere tutti coloro che sono implicati nel settore turistico dell'area protetta, per il suo sviluppo e la sua gestione.

2. Elaborare una strategia: predisporre e rendere effettiva una strategia per il turismo sostenibile ed un piano d'azione, con la responsabilità di tutti gli attori coinvolti.

3. Tutelare e migliorare il patrimonio naturale e culturale: proteggere le risorse da un turismo insostenibile e ad alto impatto negativo.

4. Qualità: garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della visita.

5. Comunicazione: comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell'area.

6. Prodotti turistici specifici locali: incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti, che aiutino a conoscere e valorizzare il territorio.

7. Migliorare la conoscenza e la formazione: potenziare la conoscenza dell'area protetta e dei temi della sostenibilità tra tutti gli attori coinvolti nel settore turistico.

8. Qualità della vita dei residenti: assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della vita delle comunità locali residenti.

9. Benefici per l'economia: accrescere i benefici provenienti dal turismo per l'economia locale.

10. Monitoraggio dei flussi, riduzione degli impatti: monitorare i flussi di visitatori, indirizzandoli in modo da ridurre gli impatti negativi.

La procedura per l'ottenimento della Carta è suddivisa in tre fasi:

- I. Turismo sostenibile per l'area protetta;
- II. Turismo sostenibile per imprese turistiche locali;
- III. Turismo sostenibile per i tour operator.

Per ottenere la Carta (FASE I), l'area protetta, deve:

- Essere membro di Europarc Federation e candidarsi ufficialmente a parco CETS.
- Creare e gestire dei Forum e dei Tavoli di lavoro con i diversi attori dell'area coinvolti a vario titolo nel settore turistico (dalle imprese agli amministratori locali, alle associazioni di categoria), che partecipano a tutto il processo.
- Realizzare un Rapporto diagnostico, contenente un'analisi del mercato turistico dell'area protetta, delle strategie già in atto, delle opportunità e dell'impatto del turismo dal punto di vista ambientale, economico e sociale.
- Elaborare insieme al Forum un documento finale di Strategia e del Piano d'Azione, che comprenderà sia azioni del parco sia azioni di tutti i diversi attori del Forum.
- Ottenere la valutazione positiva da Europarc Federation sul Piano d'Azione, cui segue il conferimento del Diploma della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette.

Una volta ottenuto il riconoscimento, l'area protetta, insieme al Forum, deve mettere in pratica il Piano d'Azione. La Carta ha una validità di cinque anni, rinnovabili. Solo le aree protette che hanno ottenuto e consolidato la Carta possono, a loro volta, decidere di implementare la FASE II e III della Carta, andando al di là del semplice coinvolgimento delle imprese turistiche con singole azioni, e permettendo loro di ricevere la certificazione individuale, a fronte di un impegno più vasto, concordato direttamente col Parco, a favore della sostenibilità.

1.12 Perché spesso gli abitanti non sono contenti di vivere in un parco?

Effettivamente fra i cittadini che vivono nelle aree protette è possibile incontrare persone che esprimono pareri negativi sulla gestione e, conseguentemente, sulla stessa istituzione dell'area protetta. È un fenomeno che, per la sua modalità e per la sua frequenza, può essere assimilato a quello dei cittadini scontenti della propria amministrazione comunale o delle altre forme di governo del territorio. Queste persone sostengono la loro posizione contraria ai parchi riportando affermazioni errate, ma spesso non contrastate da campagne informative corrette dell'Ente di gestione del parco.

È possibile ascoltare anche asserzioni e storie a volte davvero incredibili:

- lancio di vipere dagli elicotteri: questa è storica, addirittura è stata oggetto di ricerche per studiare il fenomeno delle "bufale", ha una pagina su Wikipedia ed è riportata in un libro dedicato al fenomeno delle cosiddette leggende metropolitane;
- lancio di lupi sul territorio e da elicotteri: analogamente alle vipere anche i lupi, secondo i creduloni, sono stati "lanciati" dai soliti ambientalisti;
- nei parchi non si possono raccogliere i frutti del bosco, né la legna secca;
- nei parchi si tutelano soltanto gli animali a discapito dell'uomo;
- il parco ha bloccato tutto (riferito fondamentalmente all'economia);
- il parco non ha portato nulla, soltanto vincoli;
- il parco si è preso il nostro territorio;
- ...

La causa principale della diffusione di affermazioni di questo tipo va ricercata fondamentalmente nella mancata conoscenza del significato

di area protetta e delle norme che ne caratterizzano la gestione. Per questo motivo, è importante fornire l'informazione corretta nel rispondere a queste asserzioni citando possibilmente anche la fonte.

Proviamo a rispondere:

- Come si può immaginare, allevare vipere o lupi non è certamente facile e sarebbe sicuramente molto costoso; sarebbe difficile trovare eventuali finanziatori per iniziative del genere e sarebbe molto difficile realizzarle in quanto le norme italiane ed europee sono molto complesse e rigide e prevedono, per i ripopolamenti, lunghi e costosi studi ed iter autorizzativi molto complessi; soprattutto non avrebbe alcun senso attuare simili progetti poiché non porterebbe alcun vantaggio né personale agli attuatori, né per l'ambiente;
- Come si è già detto, nei parchi è possibile svolgere ogni attività nel rispetto delle leggi; ancora una volta la legge 394/91 è utile per sgombrare il campo da informazioni false:


art. 10 c. 5 *“Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali...”;*

art. 11 c. 2-bis. *“Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo”;*

Paolo Toselli

LA FAMOSA
INVASIONE
DELLE
VIPERE
VOLANTI

E ALTRE LEGGENDE METROPOLITANE
DELL'ITALIA D'OGGI



SONZOGNO



LIBRI IL CLIPED


- Relativamente al mancato sviluppo dei territori ricadenti nelle aree protette, va detto che i parchi insistono per la maggior parte su territori montani in aree cosiddette svantaggiate e, quindi, che già presentavano (al momento dell'istituzione dell'area protetta) situazioni di marginalità e spopolamento rispetto alle aree industrializzate ed economicamente più ricche (ma, anche, più inquinate!); anche se lo sviluppo economico sostenibile rientra fra gli obiettivi istituzionali, è evidente che senza una partecipazione di tutti gli enti locali ricadenti su quel territorio, difficilmente questo obiettivo potrà essere raggiunto;
- Il territorio ricadente nell'area protetta appartiene, amministrativamente, ai rispettivi Comuni; l'Ente di gestione dell'area protetta non ha alcun potere diretto sul territorio; un parco, ad esempio, per allestire un sentiero didattico deve richiedere l'autorizzazione al comune competente. Quindi, l'area protetta non "possiede", né si è potuta "appropriare" dei territori sui quali insiste.

I parchi sono promotori ed artefici di un diverso modello di sviluppo economico che individua nuovi ambiti di investimento molto diversi da quelli tipici della nostra società industrializzata e consumistica.

Nelle aree protette, al posto di nuovi palazzi sarà preferita la ristrutturazione di edifici rurali, le aziende agricole tenderanno a trasformarsi in aziende multifunzionali ed in agriturismi con agricoltura biologica, il turismo sarà incentivato in funzione della richiesta sempre crescente di turismo "verde". Così tutto potrà essere indirizzato verso lo sviluppo sostenibile. Ma, non mancheranno le voci contrarie: gli irriducibili speculatori perché vedranno svanire occasioni d'oro, i cacciatori perché non vorranno perdere territorio per la caccia, i boscaioli perché dovranno usare metodi meno impattanti per le operazioni di taglio e di esbosco. Tutti questi cercheranno di osteggiare in ogni maniera l'istituzione e la sopravvivenza dei parchi. Per fortuna resteranno (quasi sempre) voci inascoltate, come testimoniano i dati che vedono in costante aumento il numero dei parchi nel mondo e i flussi turistici ed economici verso i territori dove la Natura è protetta. Nelle aree protette è possibile svolgere tutte le attività come in qualsiasi altra parte del territorio del nostro Paese (tranne la caccia).



Esistono, però, delle regole che sono dettate dal Piano del Parco e dal suo Regolamento. Il Piano suddivide l'area protetta in zone come evidenziato nella figura sottostante e chiaramente illustrato all'art. 12 della L. 394/91.



Zonizzazione aree protette (L.394/91)

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette

Art. 12 - Piano per il parco

1. *La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:*

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;*
- b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;*
- c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani.*
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;*
- e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.*

2. *Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:*

- A) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;*
- B) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457;*
- C) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;*
- D) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo*

ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. ... omissis ...

1.13 E' vero che non si può costruire all'interno del Parco? E se devo fare dei lavori per la mia abitazione?

Nelle aree protette è possibile svolgere qualsiasi attività rispettando le regole previste dal Regolamento e dal Piano del Parco. Gli unici divieti esistenti sono relativi alla caccia, alla apertura di cave e discariche.

Per ogni lavoro edilizio, opera o manufatto da realizzare all'interno del Parco è necessario il nulla osta dell'ente di gestione dell'area protetta, in base all'art. 13 della legge 394/1991, che deve essere rilasciato entro un massimo di 60 giorni (prorogabili una sola volta di altri 30 giorni). Il nulla osta rappresenta soltanto una parte dell'iter autorizzativo che vede come riferimento unico l'amministrazione comunale. In altri termini, dovendo svolgere in un territorio all'interno di un'area protetta una qualsiasi attività, sarà necessario rivolgersi soltanto agli uffici comunali per chiedere l'autorizzazione, saranno loro, se necessario, a richiedere all'ente di gestione dell'area protetta il nulla osta.

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette Art. 13 Nulla osta

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del

parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

1.14 I danni causati dalla fauna selvatica possono essere rimborsati?

Nel caso di danni, provocati da fauna selvatica a terreni di proprietà all'interno del territorio protetto, il proprietario può presentare la domanda di risarcimento all'Ente di gestione dell'area protetta. Nel caso in cui il danno sia stato subito da animali domestici, il proprietario dovrà richiedere l'intervento del veterinario della ASL di competenza. Rivolgendosi all'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dell'Ente di gestione dell'area protetta è possibile avere informazioni e gli specifici moduli da compilare.

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette

Art. 15 Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

... omissis ...


3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.

... omissis ...

1.15 Quale rapporto esiste fra la GAE e l'Ente di gestione dell'area protetta? Cosa si aspettano reciprocamente l'uno dall'altro?

Oltre a quanto (molto poco) viene stabilito dalle norme, la risposta viene suggerita dagli obiettivi istituzionali di un'area protetta e quindi dalla Legge Quadro. Infatti, come abbiamo visto, le aree protette nascono fondamentalmente per tutelare un territorio di particolare pregio naturalistico, ma, per perseguire questo fine, devono innanzitutto preoccuparsi di informare ed educare i cittadini ed i fruitori di quel territorio.



Le GAE, durante il loro lavoro sono divulgatrici delle caratteristiche di quel territorio e quindi dell'area protetta. L'escursionista, inoltre, dando per scontato che la Guida abbia una profonda conoscenza delle specifiche caratteristiche di quell'area protetta e delle finalità e peculiarità della sua conservazione, sarà convinto anche dell'esistenza di una perfetta sintonia o, addirittura, di un rapporto diretto tra la GAE e l'Ente di gestione dell'area protetta.

Probabilmente, è da ricercare proprio in un ragionamento analogo il senso della norma che prevede all'art. 14 c. 5 della legge 394/91: "L'Ente parco organizza, d'intesa con la Regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco".

Per l'Ente di gestione dell'area protetta le GAE rappresentano dei divulgatori preferenziali (se non elettivi), dei veri portavoce con i quali stabilire un rapporto fiduciario e sinergico basato sulla condivisione di un obiettivo comune: promuovere il territorio al fine della conservazione e valorizzazione per il suo sviluppo sostenibile.

L'applicazione di quanto previsto dal c. 5 dell'art. 14 della legge 394/91, comporta per l'area protetta la necessità di regolamentare il rapporto con le GAE. Infatti, sarà necessario definire sia le modalità per l'accesso al riconoscimento di Guida dell'area protetta, sia i criteri alla base dei rapporti formali fra l'Ente e la GAE.

In appendice, si riporta il regolamento approvato dalla Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia.

1.16 Parchi e biodiversità: i numeri delle aree protette

Dai dati forniti dal Ministero dell'ambiente: (7)

In Italia ci sono 24 Parchi nazionali, 134 Parchi regionali, 30 aree marine protette. Se si considerano le riserve statali, regionali e le altre aree tutelate si arriva a un totale di 871 aree protette (vedi tabella p.19). A queste vanno aggiunti gli oltre 2.500 siti della Rete Natura 2000, istituiti per le Direttive su habitat e uccelli. I parchi nazionali coprono 14.656 kmq, ovvero il 4,8% del territorio nazionale: un'estensione di poco inferiore a quella dell'intera Calabria. I parchi regionali - considerando tutte le aree e le riserve istituite con leggi regionali o comunque di competenza locale - arrivano a poco più di 17.000 kmq, pari al 5,7% del territorio nazionale, più o meno quanto il Lazio. Al netto delle sovrapposizioni, sommando l'estensione delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000, all'incirca il 22% dell'Italia è posto sotto tutela. L'Italia ha il più alto tasso di biodiversità in Europa. Abbiamo 5.600 specie vegetali, pari al 50% delle specie europee, e oltre 57.000 specie animali, ovvero il 30% di quelle presenti nell'intero continente. Una ricchezza che si concentra in una superficie pari ad un trentesimo di quella europea. Nel nostro paese, le specie vegetali endemiche (quelle che vivono solo o prevalentemente nella penisola) rappresentano il 15% della flora totale, considerando anche quelle presenti nelle principali isole del Mediterraneo ed escludendo le specie endemiche alpine distribuite perciò anche fuori del territorio italiano. Sono 30.000 le specie animali che nascono e si riproducono quasi esclusivamente nello Stivale. Il 30% degli habitat naturali italiani è minacciato (la maggior parte dei quali è collegato agli ambienti umidi di palude, costa e ripariali), così come il 45% delle 1.265 specie di animali vertebrati presenti sul nostro territorio, il 15% delle piante superiori e il 40% di quelle inferiori. Il 15% del territorio nazionale è costituito da IPA - Important Plants Areas, cioè area di interesse per la flora, mentre le IFA - Important Faunal Areas, aree di interesse per la fauna, arrivano a coprire addirittura il 46% del Paese. Le foreste si estendono sul 36% del territorio italiano: dal 1990 al 2008 i boschi sono aumentati di circa l'1,8%. In sostanza, le aree della biodiversità italiana sono molto più estese di quelle dei parchi, che rappresentano dei laboratori della gestione ambientale e conservazionista.

(7) http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/natura_italia/rassegna%20generale/scheda%20bio_parchi.pdf

Inoltre la metà dei comuni italiani - 4.166 su 8.093 - ricade in un'area protetta (o un sito Rete Natura 2000). I primi sette comuni italiani per abitanti hanno nei loro confini almeno un'area protetta. I parchi non sono quindi necessariamente territori isolati o lontani dalle aree urbanizzate. La ricerca e le attività di gestione naturalistica rappresentano una parte importante dell'attività innovativa delle aree protette:

1.578 progetti di ricerca su specie e habitat da parte dei 23 parchi nazionali;

oltre 700 attività all'anno di censimento e monitoraggio su habitat e specie;

45 operazioni di reintroduzione e ripopolamento nel 2011.

2. COME COMPORTARSI

2.1 Una premessa

Gli equilibri degli ecosistemi che consentono l'esistenza delle bellezze della Natura sono fragili e sconosciuti. Ciò significa che bisogna visitare quei luoghi nel massimo rispetto di tutto ciò che vediamo e incontriamo. Gli Indiani d'America dicevano che in Natura l'uomo dovrebbe camminare lasciando tracce così leggere che il vento le possa cancellare.

Quando ci si trova in un'area protetta o semplicemente in un ambiente naturale, bisogna sempre ricordarsi che:

- La Natura è il migliore esperto che possa esistere;
- La Natura sceglie sempre il miglior criterio di gestione;
- La Natura conosce già la migliore soluzione a qualsiasi problema e l'ha già messa in atto e, molto spesso, l'uomo non è in grado di rendersene conto;
- Qualsiasi intervento dell'uomo nell'ambiente ha come certa e primaria conseguenza quella di alterare equilibri che la Natura ha costruito impiegando centinaia di migliaia di anni;
- Gli ambienti naturali e le aree protette appartengono a tutti e, soprattutto, alle generazioni future.

Nelle aree naturali protette dovremo rispettare alcune regole (spesso semplicemente suggerite dalla buona educazione e dal buonsenso) ed informarci sulle norme e sui regolamenti dell'area protetta; con comportamenti sbagliati potremmo arrecare danni all'ambiente e incorrere in sanzioni.

Va anche detto che, come la Natura non ha confini e gli ambienti e le specie si estendono, ovviamente, anche al di fuori delle aree protette, i nostri comportamenti dovranno essere sempre attenti e corretti quando ci troviamo in ambienti naturali e non soltanto nei parchi naturali.

2.2 Predicare bene e ... comportarsi meglio

Un comportamento corretto vale molto di più di tante parole. Ma un comportamento errato può avere conseguenze disastrose sia perché avalla comportamenti analoghi, sia perché discredita il lavoro e l'immagine della GAE e di ciò che rappresenta. La Guida ha grandi responsabilità che vengono amplificate nel momento in cui conduce un gruppo in un'area protetta. Gli escursionisti inevitabilmente valutano

il suo comportamento e, indirettamente, l'associazione che la Guida rappresenta ed anche l'Ente di gestione dell'area protetta che si sta visitando. Inoltre, l'escursionista tende ad emulare la Guida anche nei suoi comportamenti. Questa, infatti, è anche un insegnante e come tale deve fare molta attenzione ai propri atteggiamenti.

2.3 Comunicare i divieti. Come?

Ogni norma, ogni indicazione ha ovviamente l'obiettivo di informare chi legge, ma anche di essere applicata. Fondamentale sarà la forma con la quale viene presentata affinché possa essere condivisa, accettata e quindi applicata. Il messaggio dovrebbe indurre ad adottare il comportamento suggerito senza creare un sentimento contrastante. Ciò sarà valido anche per l'escursionista che, semmai, da tempo ha adottato involontariamente comportamenti non corretti (ad esempio non seguire il sentiero, raccogliere fiori, ecc.). La GAE potrebbe trovarsi a dover intervenire per correggere questi comportamenti. All'inizio dell'escursione sarà molto utile comunicare che ci si trova in un territorio protetto dove è opportuno ed obbligatorio uniformarsi alle regole previste dal Regolamento del Parco. Converrà anche sottolineare il concetto che nelle aree protette esistono solo regole e non divieti. Sarà anche bene evitare le espressioni negative e autoritarie (è vietato, non si può, non toccare, ...) per favorire quelle che risultano più facilmente accettabili e condivisibili, che indicano semplicemente il comportamento corretto: "bisogna comportarsi così perché".

È con questo spirito che ho scritto queste regole di comportamento cercando di usare espressioni positive che evidenziano sempre la condivisione e il coinvolgimento (vedi l'uso sempre della prima persona plurale) e di motivare il comportamento corretto.

2.4 Portiamo con noi i rifiuti

Una ovvia regola di comportamento. Ma, è importante ricordarlo perché, oltre a deturpare l'ambiente e il paesaggio, abbandonare rifiuti in Natura può causare danni alla fauna e abituare gli animali a cibarsi dei resti dei nostri pic-nic e, di conseguenza, alla presenza dell'uomo creando potenziali situazioni di pericolo. Dobbiamo portare i rifiuti via con noi o gettarli negli appositi contenitori se presenti nelle aree di sosta e se a prova di animali. Chi verrà dopo di noi non dovrà trovare nessuna traccia del nostro passaggio. È buona regola, inoltre, portare con sé un sacchetto per raccogliere i rifiuti che qualcuno, meno responsabile di noi, può aver lasciato.

2.5 Lasciamo dove sono fiori, insetti e rocce

Ogni elemento della Natura e del paesaggio ha una sua funzione nel luogo in cui si trova. Anche il raccogliere un singolo fiore è un gesto che altererà il delicato equilibrio di quell'ecosistema; inoltre, potrebbe trattarsi di una specie protetta. Fiori, rocce, fossili ed ogni altra cosa va lasciata nel luogo dove, probabilmente, è da sempre! È per questi motivi che raccogliere reperti di qualsiasi genere nelle aree protette è severamente vietato e punibile con sanzioni pecuniarie. Diversamente, la raccolta dei frutti del bosco (fragole, lamponi, funghi ecc.) è consentita nel rispetto delle norme dell'area protetta. Anche i funghi e i tartufi possono essere raccolti dove è consentito (al di fuori delle riserve integrali) se in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione.

2.6 Silenzio è bello

I suoni e i silenzi della Natura fanno parte della sua bellezza. Visitare un ambiente naturale significa osservare e ascoltare. Dovremo necessariamente ridurre al minimo ogni rumore e parlare anche sottovoce. L'udito degli animali è notevolmente più sviluppato del nostro, solo in silenzio potremo sperare di osservarli e di non spaventarli.

2.7 Meno fuochi = meno incendi

Dovrebbe essere una norma ovvia, ma, invece, ogni estate il fuoco distrugge in Italia migliaia di ettari di bosco. Dobbiamo ricordare che gli incendi sono tutti causati dall'uomo in modo volontario o meno. L'autocombustione non esiste! Accendiamo allora il barbecue solo nei luoghi appositamente attrezzati e spegniamo accuratamente le sigarette prima di gettarle (negli appositi cestini, naturalmente). Ogni escursionista deve dare il proprio contributo segnalando eventuali principi di incendio o situazioni pericolose.

2.8 Gli animali non vogliono essere disturbati

Per gli animali selvatici, l'uomo rappresenta un potenziale pericolo *che stimola un unico comportamento: l'allontanamento o la fuga. La presenza dell'uomo rappresenta per essi, in ogni caso, uno stress, che diviene maggiore quando non c'è o è limitata la possibilità di allontanarsi. La fuga e lo stress comportano per l'animale conseguenze negative: diminuzione dell'alimentazione, dimagrimento, pericoli, ecc.. Gli etologi, studiando questo comportamento, hanno definito la "distanza di fuga": ogni animale fugge di fronte a un nemico non appena questi oltrepassa il limite di una determinata distanza da lui.*(8)

Questa distanza è sorprendentemente costante per tutti gli esemplari di quella specie. Quando, per motivi di spazio l'animale fosse costretto a subire la vicinanza dell'uomo, esso cercherà di difendersi e, quindi, di attaccare l'uomo.

La conseguenza minima della presenza dell'uomo nei confronti di un animale è l'alterazione del suo comportamento.

Guardare gli animali da lontano (semmai con un binocolo) è l'unico metodo per osservarli, senza far subire loro lo stress della nostra presenza e senza alterare il loro comportamento.



Da queste considerazioni, nasce la necessità di non avvicinare gli animali, né di lanciare richiami e, soprattutto, di non dare a loro del cibo. Gli animali selvatici attratti dal cibo, potrebbero tendere a superare la distanza critica assumendo atteggiamenti aggressivi sia per difendere il cibo, sia perché troppo vicini ad un potenziale nemico.

Inoltre, avvicinare gli animali può favorire la trasmissione di malattie e parassiti.

Se mai dovesse capitarci di trovare un cucciolo dovremo assolutamente allontanarci e, semmai, provare ad osservare da lontano cosa accade. Se siamo fortunati, potremo osservare anche la madre e i comportamenti parentali. Mai si dovrà cercare di avvicinare il cucciolo o di toccarlo: la madre, sentendo l'odore dell'uomo potrebbe non riconoscerlo più ed abbandonarlo.

8) Conrad Lawrence - "E l'uomo incontrò il cane" (Adelphi, ed.1985)

Potrebbe anche accadere che la madre, se vicina, associando la presenza dell'uomo al pericolo, intervenga attaccando. Nel caso non si veda tornare la madre, converrà segnalare la presenza del cucciolo ai guardiaparco o ai responsabili dell'area protetta.

2.9 I sentieri esistono per essere seguiti

E' buona regola non abbandonare mai i sentieri. Camminare fuori sentiero può rovinare la copertura vegetale e favorire l'erosione. Non seguire il sentiero è il sistema più semplice per perdersi! Nelle aree protette è vietato andare fuori sentiero.

È sempre opportuno dotarsi di carte topografiche riportanti i sentieri aggiornate (normalmente in vendita presso le strutture del parco o librerie specializzate). Solo così si può evitare di seguire sentieri abbandonati semmai indicati da vecchi segnavia mai cancellati.

2.10 Gli animali domestici, come dice la parola, stanno meglio a casa

È buona regola non portare in escursione cani o altri animali da compagnia. La loro presenza in un ambiente naturale rappresenta un potenziale disturbo alla fauna selvatica, cosa vietata dalla legge quadro delle aree protette (L. 394/91, art. 11).

I nostri cani sono potenziali vettori di molte pericolose patologie per la fauna selvatica, alcune di queste sono anche delle zoonosi (malattie che possono passare dall'animale all'uomo), questo è il principale motivo di questa norma.

Inoltre, esiste l'evidente rischio di vedere il nostro compagno a quattro zampe andar via inseguendo qualcosa che probabilmente non abbiamo visto né sentito. Se accadesse, oltre ad arrecare un evidente disturbo alla fauna, rischieremmo di non riuscire a ritrovare il nostro animale ed una sanzione. Anche con il guinzaglio il pericolo non è eliminato. Esiste anche il rischio di incontrare animali domestici al pascolo e cani da guardia che potrebbero reagire attaccando.

In alcune aree protette esistono sentieri individuati dall'ente di gestione nei quali è possibile portare cani (sempre al guinzaglio).

2.11 Solo a piedi potremo cogliere la bellezza della natura

Limitiamo l'utilizzo di veicoli a motore allo stretto necessario ed ai luoghi meno fragili: oltre a causare danni all'ambiente, i veicoli a motore ci impediscono di godere appieno di quanto la natura ci offre. Inoltre, è vietato circolare con automezzi e motocicli fuori dalle sedi stradali e, in

quasi tutte le regioni italiane, anche sui sentieri, le mulattiere e le strade forestali.

2.12 Il cielo, “territorio” degli uccelli

Numerosi studi dimostrano come il sorvolo può causare un notevole disturbo della fauna selvatica. Gli animali non possono distinguere fra l'ombra di un deltaplano, parapendio o altro velivolo da quella di un rapace e, quindi, fuggono subendo uno stress che può comportare conseguenze anche gravi soprattutto se queste situazioni dovessero ripetersi frequentemente. Per questi motivi il sorvolo con qualsiasi mezzo (anche con i droni) in qualsiasi area protetta, se non autorizzato, rappresenta un illecito di natura penale sulla base della legge quadro 394/91 (art. 13).

2.13 Dove campeggiare

Se si vuole pernottare in tenda nel Parco si è i benvenuti, a patto che si utilizzino gli appositi campeggi. Gli animali sono sensibili alla presenza dell'uomo. Se si campeggiasse dove si vuole si creerebbe disturbo alla fauna selvatica, si rovinerebbero i pascoli, si favorirebbe la dispersione di rifiuti. Non è possibile campeggiare liberamente al di fuori delle aree attrezzate. Per motivi di emergenza è consentito il bivacco di una sola notte, nel caso in cui le località non siano servite da rifugi o nel caso questi siano al completo. Anche per sostare con i camper dobbiamo usufruire dei campeggi o delle apposite aree attrezzate (per approfondimenti in [bibliografia Legge sul campeggio libero in Italia: regolamenti, normative e divieti](#)).

2.14 Come affrontare le negatività

Può accadere di rilevare durante l'escursione situazioni negative che possono essere attribuite a comportamenti scorretti dell'uomo o agli enti locali o all'ente di gestione dell'area protetta.

In questi casi la GAE deve trasmettere all'escursionista un messaggio positivo, evitando di cadere nell'errore di sottolineare il problema.

È sempre opportuno dimostrare di saper affrontare la situazione attuando azioni tendenti a risolvere il problema:

un rifiuto, lo portiamo via;

una piccola discarica, la segnaliamo subito all'Ente di gestione assicurando gli escursionisti che torneremo in seguito a verificare la rimozione dei rifiuti;

un segnavia sbagliato o rimosso, se possibile interveniamo sul momento

o lo segnaliamo all'ente responsabile;
alterazioni del sentiero dovute a fenomeni naturali o altro le segnaliamo subito all'Ente di gestione.

L'escursionista, infatti, non si meraviglierà dell'eventuale problema, ma si aspetta da parte della guida un comportamento responsabile ed attivo finalizzato a risolverlo. Assolutamente negativo sarebbe esprimere critiche nei confronti dell'ente locale o di gestione. Se screditiamo l'ente trasmettiamo un messaggio negativo o di sterile polemica nei confronti di tutto il territorio e degli stessi operatori portando l'escursionista a diffondere a sua volta giudizi negativi e, soprattutto, a demotivare il suo ritorno nella zona. Nel merito, occorre sottolineare che quasi sempre l'Ente di gestione dell'area protetta non è direttamente responsabile di alterazioni ambientali che possono incontrarsi durante un'escursione. Spessissimo, l'Ente di gestione è coinvolto soltanto in quanto uno dei responsabili del controllo, ma non dell'eventuale intervento di risanamento. Ad esempio, una discarica, una frana, un albero caduto vedono l'area protetta impegnata nella segnalazione, ma non direttamente e necessariamente nella rimozione del problema che compete al proprietario del terreno o, se pubblico, al Comune in cui ricade. Inoltre, non sempre gli enti di gestione o i piccoli comuni hanno le risorse necessarie per poter intervenire e quindi sono obbligati a rivolgersi essi stessi ad altri enti quali province o regioni. In quest'ottica, la segnalazione sarà ancora più importante indicando a chi di dovere un problema non conosciuto o ancora non risolto.

2.15 Che cosa fare in situazioni di emergenza

Incendi: avvertire il 1515 e l'Ente di gestione dell'area protetta dando loro informazioni il più precise possibile sulla localizzazione dell'incendio, le dimensioni e la presenza di vento. Portarsi a distanza di sicurezza ed individuare eventualmente una via di fuga.

Ritrovamento di un cucciolo o di un animale morto o con evidenti sintomi di malattia: avvertire l'Ente di gestione dell'area protetta dando informazioni precise sulla localizzazione del ritrovamento e inviando se possibile foto senza toccare o tentare di rimuovere l'animale.

Avvistamento di eventi di particolare rilevanza che possono interessare l'incolumità o il patrimonio pubblico: nel caso di frane, di alberi caduti o di eventi naturali ma avvertire l'Ente di gestione dell'area protetta con informazioni precise sulla localizzazione del fenomeno e inviando, se possibile, una foto.

CONCLUSIONI

Una GAE in un'area protetta: due mondi complessi che si incontrano. È sicuramente compito sia del professionista che dell'ente far sì che, da questo incontro, nasca una collaborazione ed una sinergia che consenta la valorizzazione del lavoro e della missione di entrambi. Se ciò non avvenisse, se le due realtà svolgessero la propria attività non in sintonia, si potrebbe rischiare di ottenere un effetto negativo sia per l'immagine di entrambi, sia per il territorio. Potrebbe più facilmente diffondersi la pubblicità denigratoria di chi non vuole i parchi e di chi non coglie l'importanza e la complessità del lavoro delle guide ambientali escursionistiche che più che accompagnatori sono insegnanti e narratori della Natura.

Con questo breve testo, non ho certamente esaurito la trattazione dell'argomento, ma sono certo di aver fornito un utile contributo. Con il tempo e la collaborazione delle GAE, che vorranno pormi nuovi quesiti ed argomenti di discussione, il lavoro potrà ancora arricchirsi.

ALLEGATO 1

Regolamento dell'attività di Guida della Riserva (delibera n. 11 del 16/02/2018)

Il sempre maggiore interesse verso il turismo “verde” e il costante aumento dei turisti verso le aree protette in generale e quindi anche verso i territori della Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia, hanno indotto l'Ente di Gestione della Riserva a prestare sempre maggiore attenzione al conflitto tra presenza umana e natura e a sostenere una fruizione corretta dei territori sensibili.

Esistono infatti all'interno della Riserva delicati equilibri che l'eccessiva presenza umana potrebbe alterare ed è quindi indispensabile intervenire con iniziative atte a favorire la crescita della sensibilità ambientale.

Tutti i soggetti operanti nel territorio della Riserva hanno, proprio per i motivi su citati, delle responsabilità legate alla tutela e conservazione del territorio.

Le Guide della Riserva, in particolar modo, possono svolgere un ruolo di primo piano nella tutela e salvaguardia dei beni naturali e storici; a loro spetta il controllo dei visitatori da loro accompagnati e altresì la segnalazione di eventi dannosi per il territorio.

L'Ente di Gestione della Riserva, al fine di fornire ai visitatori informazioni corrette sul territorio, ha promosso in collaborazione con l'AIGAE un corso di formazione destinato a Guide ambientali ed escursionistiche (GAE) al termine del quale è stato riconosciuto il titolo di “Guide della Riserva” ai sensi dell'art. 11 della L. 394/91 e dell'art. 30 della L.R. 29/97, oltre all'iscrizione al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche ai sensi della legge 4/2013.

Articolo 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina l'attività di Guida Ambientale ed Escursionistica con il titolo di “Guida della Riserva”, ai sensi dell'art. 14, comma 5°, della L. n. 394/91 e dell'art. 30 c. 6 della L.R. n. 29/97.

Articolo 2 - Figura professionale

La “Guida della Riserva” è una Guida Ambientale Escursionistica (GAE), altrimenti detta Guida Naturalistica, che, per attività professionale, accompagna in sicurezza, a piedi o con altro mezzo di locomozione non a motore (fatto salvo l'uso degli stessi per raggiungere i luoghi di visita), persone singole o gruppi in ambienti naturali, anche innevati, assicurando anche la necessaria assistenza tecnica e svolgendo attività

di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità. L'attività professionale della Guida Ambientale Escursionistica prevede la descrizione, la spiegazione e l'illustrazione degli aspetti ambientali, naturalistici, antropologici e culturali del territorio con connotazioni scientifico-culturali, conducendo in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico, ecoambientale, etnologico ed ecologico, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali ed enogastronomiche, le attrattive paesaggistiche, e di fornire elementi di sostenibilità e di educazione ambientale. L'attività professionale della GAE prevede inoltre la progettazione, programmazione e svolgimento di laboratori ed iniziative di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale, anche affiancando, in ambito scolastico, il corpo insegnante.

Articolo 3 - Esercizio dell'attività: elenco delle "Guide della Riserva"

È "Guida della Riserva" chi ha ottenuto il titolo ed è stato inserito nello speciale elenco, che viene predisposto, gestito ed aggiornato dall'Ente Riserva medesimo e pubblicato sul sito ufficiale della Riserva.

Sono inseriti nell'elenco di cui al precedente comma coloro che hanno superato l'apposito esame per l'ottenimento del titolo di "Guida della Riserva", ai sensi dell'articolo 14 della legge 394/1991 e dall'articolo 30 della Legge Regionale del Lazio 29/1997.

La "Guida della Riserva" svolge la sua attività entro i limiti ammessi dal titolo professionale posseduto. Analogamente, chiunque ne abbia diritto, può svolgere l'attività di guida all'interno del territorio dell'area protetta. Infatti, la denominazione di "guida ufficiale ed esclusiva" (L.394/91 e L.R. 29/97) è riferita al titolo e quindi alla guida, non all'area protetta. La "Guida della Riserva" svolge la sua attività in condizioni di sicurezza, per cui percorre esclusivamente i sentieri regolarmente segnati secondo le norme vigenti. Per ogni prestazione professionale la "Guida della Riserva" rilascia all'utente del servizio un regolare documento fiscale dell'avvenuto pagamento. La "Guida della Riserva" accompagna persone singole o gruppi nella visita di ambienti naturali, con lo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, i rapporti ecologici, il legame con gli ambienti antropizzati, gli eventuali aspetti storici, sociali e culturali, permettendo una fruizione stimolante e partecipativa dell'utenza.

Articolo 4 - Modalità di iscrizione all'elenco per l'esercizio della attività di "Guida della Riserva"

1- L'Ente Riserva provvede all'aggiornamento dell'elenco di cui al precedente articolo 3 mediante selezione pubblica per titoli ed esami.

2- Le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, la descrizione delle materie oggetto della selezione e la precisazione dei titoli richiesti e della relativa valutazione verrà rappresentata esaurientemente in apposito bando ad evidenza pubblica predisposto e pubblicizzato dall'Ente Riserva stesso.

Articolo 5 – Formazione permanente.

1- I soggetti inseriti all'interno dell'elenco delle "Guide della Riserva" sono tenute a provvedere autonomamente al continuo aggiornamento professionale come previsto dall'art. 5 della L.4/2013.

2. Le "Guide della Riserva" sono tenute a partecipare obbligatoriamente e con profitto ai corsi di aggiornamento organizzati specificatamente dalla Riserva.

Articolo 6 - Modalità di assegnazione delle prenotazioni alle guide della Riserva.

1- Le "Guide della Riserva" svolgono la propria attività professionale, autonomamente indipendentemente dalla collocazione nell'elenco.

2- Il personale della Riserva, a fronte della richiesta di una guida, deve obbligatoriamente contattare una delle guide iscritte nell'elenco di cui al precedente articolo 3, rispettandone l'ordine a partire dalla posizione successiva a quella della guida che per ultima è stata contattata.

3- Le "Guide della Riserva" inserite nell'elenco di cui al precedente articolo 3 che, senza giustificata motivazione, si dichiarano indisponibili a rispondere a richieste del personale della Riserva per tre volte, anche non consecutive, in un anno, verranno depennate dall'elenco.

4- La direzione dell'Ente Riserva, in caso di disservizi o problemi segnalati dal personale di vigilanza o dai turisti a carico di una guida, procede alla comunicazione scritta tramite PEC di quanto riscontrato. La stessa guida, entro sette giorni dal ricevimento può inviare le proprie spiegazioni e motivazioni in merito al fatto contestato. Le cause di sospensioni o revoche sono dettagliatamente descritte al successivo articolo 12.

Articolo 7 - Rapporti con la Riserva

1- L'Ente gestore della Riserva ha l'obbligo di rendere pubblico l'elenco delle "Guide della Riserva" sul sito ufficiale (www.navegnacervia.it), di divulgarlo presso Istituzioni, Enti, Organismi, Associazioni, Agenzie, di promuoverne la conoscenza attraverso gli organi di stampa e di informazione, riviste specializzate, dépliants, locandine e di metterlo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

2- L'inserimento in detto elenco non comporterà da parte dell'Ente gestore della Riserva alcun diritto né di natura economica, né all'effettivo avvio ad attività lavorative, né alcun obbligo economico o giuridico.

3- Le "Guide della Riserva" possono collaborare con la Riserva in tutte le attività inerenti il loro profilo professionale e in ogni attività/progetto su proposta dell'Ente Riserva indipendentemente dalla loro posizione nell'elenco, in particolare per:

- individuazione di itinerari escursionistici di valore ambientale, culturale, paesaggistico e naturalistico, stabilendo tracciato, tappe e tempi di percorrenza;
- gestione del servizio di informazione e promozione presso stand fieristici e manifestazioni similari;
- gestione della rete sentieristica;
- attività di educazione ambientale;
- attività di monitoraggio naturalistico ed ambientale;
- progetti di crowdfunding e raccolta fondi.

4- Il Direttore della Riserva, per lo studio e l'approfondimento di determinati argomenti, costituisce speciali Commissioni; le Commissioni hanno compito puramente tecnico e di proposta per l'organizzazione e gestione di eventi o progetti. Le Commissioni sono ispirate a criteri di temporaneità, snellezza e specialità degli argomenti da trattare e sono sempre composte da almeno una Guida, dal Direttore e da personale addetto della Riserva.

5- Le commissioni saranno costituite a seconda delle necessità ed, inizialmente, per i seguenti argomenti:

- I. educazione ambientale;
- II. sentieristica;
- III. comunicazione, marketing e web;
- IV. promozione ed organizzazione di eventi;
- V. formazione e aggiornamento.

Articolo 8 - Responsabilità civile e penale

1- E' fatto obbligo a ciascuna "Guida della Riserva", che esercita l'attività, di essere coperto da assicurazione di responsabilità civile verso terzi, personale o collettiva, che copra un rischio pari almeno al massimale di € 2.000.000/00 (euro duemilioni).

2- Le "Guide della Riserva" svolgono la propria attività in totale autonomia organizzativa. L'Ente gestore della Riserva è sollevato da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per qualsiasi fatto che possa verificarsi durante l'esercizio dell'attività, sia riguardo alle persone accompagnate che alle guide stesse.

Articolo 9 - Tutela dell'attività

1- La "Guida della Riserva" che intende esercitare la professione è chiamata annualmente, entro il 31 dicembre, a dare la propria disponibilità con formale comunicazione.

2- Per le attività che presuppongono l'intervento di guide della Riserva, il personale della Riserva è tenuto ad avvalersi esclusivamente dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo 3.

3- Le guide della Riserva possono autonomamente acquisire incarichi attinenti la propria professione. Sarà cura della guida informare la direzione della Riserva sui periodi di indisponibilità derivati da altri impegni.

Articolo 10) - Simbolo e abbigliamento

Le "Guide della Riserva", nell'esercizio della loro attività, sono obbligate a portare, in modo visibile, il distintivo ufficiale di riconoscimento di "Guida della Riserva" (all. 1).

Le "Guide della Riserva" al momento dell'iscrizione all'elenco, ricevono in dotazione il distintivo ufficiale di riconoscimento di "Guida della Riserva", gilet multitasche, cappellino, sacca porta oggetti e quant'altro necessario per identificarsi con il logo ufficiale della Riserva durante lo svolgimento dell'attività.

Ogni "Guida della Riserva", nell'esercizio della loro attività, contribuisce alla definizione della propria immagine e concorre alla definizione dell'immagine istituzionale dell'Ente, pertanto, è obbligata ad indossare un abbigliamento sobrio, consono all'ambiente ed all'attività svolta.

Articolo 11 - Divieti

1- Le guide della Riserva non possono, nello svolgimento delle loro funzioni, esercitare attività estranee alla loro professione e in particolare svolgere attività di carattere commerciale nei confronti dei turisti e dei visitatori della Riserva.

Articolo 12 - Sospensioni e revoche

1- Fermo restando quanto precisato al precedente articolo 6, l'iscrizione all'elenco delle guide della Riserva è sospesa dall'Ente Riserva, per un periodo da uno a sei mesi, nei seguenti casi:

comprovato comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale;

comportamento tale da mettere in pericolo l'incolumità altrui e personale;

d) illeciti civili nell'esercizio della professione, per i quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato;

e) aver esercitato, durante il servizio, attività estranee alla professione di "Guida della Riserva".

2- Fermo restando quanto precisato al precedente articolo 6, l'iscrizione all'elenco delle guide della Riserva è revocata nei seguenti casi:

inadempienza agli obblighi di prestare soccorso a seguito di richiesta delle competenti autorità;

illeciti penali nell'esercizio della professione, per i quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato;

sospensione dell'iscrizione per ben due volte, con l'esistenza dei presupposti di una terza sospensione;

non essere coperto, durante il servizio, da assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

Articolo 13 – Tariffario

Allo scopo di uniformare il comportamento delle Guide della Riserva, è stato definito un tariffario base per le attività delle Guide. Le tariffe indicate sono, quindi, riferite al semplice accompagnamento di una guida lungo un sentiero; per gruppi con numeri diversi di partecipanti e/o altre attività (servizi, laboratori didattici, lezioni in natura, ecc.) la Guida elaborerà di volta in volta tariffe aggiuntive ai costi base indicati.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E LINK UTILI

Legge quadro dei parchi 394/1991 <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394!vig=>

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Atlante socio-economico delle aree protette italiane <http://www.areeprotette-economia.minambiente.it/index.php>

AA.VV. Linee guida Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile 2014 http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/LINEE_GUIDA.pdf

Ufficio stampa Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise - La Ricchezza dei Parchi – Beni Comuni e Green Economy <http://www.parcoabruzzo.it/dettaglio.php?id=19094>

Convenzione sulla diversità biologica – Rio De Janeiro 1992 http://www.isprambiente.gov.it/files/biodiversita/Convenzione_diversita_biologica_05_06_92.pdf

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 394 del 1991 http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/STATO%20DI%20ATTUAZIONE%20DELLA%20LEGGE%206%20DICEMBRE%201991%20-%20anni%202011-2012.pdf

N. Palmieri - Legge Quadro Sulle Aree Protette: L'organizzazione generale del territorio nei Parchi Nazionali <http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.5127aea273537bf28a40/P/BLOB%3AID%3D1058/E/pdf>

G. Sammuri - Lupi e bufale... <http://www.parks.it/federparchi/dettaglio.php?id=29772>

Direttiva Habitat <http://www.msn.unipi.it/wp-content/uploads/2013/03/DIR-CEE-43-1992.pdf>

C. Cimato - Legge sul campeggio libero in Italia: regolamenti, normative e divieti <http://fringeintravel.com/legge-sul-campeggio-libero-in-italia-regolamenti-normative-e-divieti/>

SITOGRAFIA

AIDAP – Associazione Italiana Direttori e Funzionari di Aree Protette

<http://www.aidap.it/>

L'atlante dei prodotti tipici dei parchi italiani

<http://www.atlanteparchi.it/home.html>

Parchi per tutti

<http://www.parchipertutti.it/>

Federazione Europarc

<http://www.europarc.org/>

Portale dei parchi

<http://www.parks.it/>

Libreria universitaria – (buona selezione di libri sulle aree protette)

http://www.unilibro.it/libri/f/argomento/aree_protette/rad/1/30

Unione Internazionale per la Conservazione della Natura

<http://www.iucn.it/>

Federazione dei Parchi e delle Riserva Naturali Italiane

<http://www.parks.it/federparchi/>

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. - Aree Naturali Protette

<http://www.minambiente.it/pagina/aree-naturali-protette>

INDICE

PREFAZIONE	pg. 4
INTRODUZIONE	pg. 5
1. CONOSCERE LE AREE PROTETTE	pg.6
1.1 Che cosa è un'area protetta?	pg.6
1.2 A che cosa serve un'area protetta?	pg.11
1.3 Come funziona un'area protetta? O meglio, come è gestita?	pg.13
1.4 Chi è responsabile della gestione?	pg.13
1.5 Che cosa è l'Area Contigua?	pg.15
1.6 Che cos'è il "piano pluriennale di promozione economica e sociale"?	pg.17
1.7 Quante sono le area protetta in Italia e nel mondo?	pg.19
1.8 SIC, ZPS, ZSC, IBA, zone Ramsar, Rete Natura 2000, Altre aree protette?	pg. 21
1.9 Le aree protette creano occupazione? Come si può fare per lavorare in un parco?	pg. 26
1.10 Lo sviluppo del turismo nei parchi è limitato a causa dei vincoli dell'area protetta?	pg. 27
1.11 Che cos'è la Carta Europea per il Turismo Sostenibile?	pg. 29
1.12 Perché spesso gli abitanti non sono contenti di vivere in un parco?	pg. 31
1.13 E' vero che non si può costruire all'interno del Parco? E se devo fare dei lavori per la mia abitazione?	pg. 38
1.14 I danni causati dalla fauna selvatica possono essere rimborsati?	pg. 39
1.15 Quale rapporto esiste tra la GAE e l'Ente di gestione dell'area protetta? Cosa si aspettano reciprocamente l'uno dall'altro?	pg. 39
1.16 Parchi e biodiversità: i numeri delle aree protette	pg. 41

2. COME COMPORTARSI	pg. 44
2.1 Una premessa	pg. 44
2.2 Predicare bene e ... comportarsi meglio	pg. 44
2.3 Comunicare i divieti. Come?	pg. 45
2.4 Portiamo con noi i rifiuti	pg. 45
2.5 Lasciamo dove sono fiori, insetti e rocce	pg. 46
2.6 Silenzio è bello	pg. 46
2.7 Meno fuochi = meno incendi	pg. 46
2.8 Gli animali non vogliono essere disturbati	pg. 46
2.9 I sentieri esistono per essere seguiti	pg. 48
2.10 Gli animali domestici, come dice la parola, stanno meglio a casa	pg. 48
2.11 Solo a piedi potremo cogliere la bellezza della natura	pg. 48
2.12 Il cielo, "territorio" degli uccelli	pg. 49
2.13 Dove campeggiare	pg. 49
2.14 Come affrontare le negatività	pg. 49
2.15 Che cosa fare in situazioni di emergenza	pg. 50
CONCLUSIONI	pg. 52
Allegato 1 - Regolamento dell'attività di Guida della Riserva	pg. 54
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E LINK UTILI	pg. 60
SITOGRAFIA	pg. 61

Seconda edizione settembre 2019

In prima e quarta di copertina:
© Come With Me, 2011 – Ellie Davies photos

A photograph of a forest floor with tree trunks and ferns. The ground is covered in dry leaves and twigs. The background shows a dense forest of tall trees.

La Guida Ambientale Escursionistica (GAE) in un'area protetta: due mondi complessi che vengono a contatto. Da questo incontro è importante che nasca una forte collaborazione, anzi una vera sinergia, che rafforzi l'immagine dei parchi e valorizzi il lavoro e la missione delle guide ambientatli escursionistiche, accompagnatori, insegnanti e narratori della Natura.

Luigi Russo è nato a Napoli nel 1953. Attualmente è dirigente della Regione Lazio e direttore della Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia nella Provincia di Rieti. Naturalista, esperto nella gestione della fauna, nella progettazione e realizzazione di sistemi informativi territoriali, è stato ricercatore presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, consulente presso il Ministero dell'Ambiente e, dal 1997, direttore di diverse aree naturali protette.

ISBN 978-88-31269-00-1



9 788831 269001